



**MUNICIPALITÀ III**  
**STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA**  
**Direzione Municipalità**

**ORDINANZA n. 01531/2026/23 del 01/07/2026**

**Oggetto: Istituzione, per i giorni 04/07/2026, 05/07/2026 e 06/07/2026, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Miracoli, piazza Miracoli, vico S. Maria degli Angeli alle Croci, salita Montagnola, vico Miracoli e vicoletto Miracoli.**

**IL DIRETTORE**

**premessato che:**

- con nota prot. PG/2026/603545 del 29/05/2026 è stata convocata, dal Presidente della Municipalità 3, per il 03/06/2026, la seduta di Giunta Municipale avente come ordine del giorno la Conferenza dei Servizi per l'organizzazione delle Feste Patronali della Municipalità 3;

- nella seduta della sopra citata Conferenza dei Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. PG/2026/615881 del 03/06/2026, il Presidente della Municipalità 3, per la buona riuscita della "Festa di Santa Maria dei Miracoli", evento previsto per il 05/07/2026, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, in piazza Miracoli, nell'ambito delle "Feste Patronali 2026" della rassegna organizzata dal Comune di Napoli "Beato chi le vive", ha richiesto la possibilità di adottare un particolare dispositivo di traffico temporaneo;

**visti:**

- il parere favorevole, espresso nella seduta della Conferenza dei Servizi del 03/06/2026 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi e del percorso alternativo individuato, a condizione che l'organizzazione dell'evento provveda, almeno 48 ore prima dell'orario dell'entrata in vigore dei divieti, ad apporre adeguata ed idonea segnaletica e che siano esclusi dal divieto di transito: i veicoli ad uso delle persone diversamente abili, delle forze di Polizia, della Protezione Civile, i veicoli di emergenza e di soccorso e i veicoli dei residenti titolari di posto auto fuori dalla sede stradale;

- gli esiti della seduta della Conferenza Permanente dei Servizi del giorno 23/06/2026, nella quale è stato espresso parere favorevole al presente dispositivo;

**considerato che:**

- è stato individuato, come percorso alternativo, il seguente: supportico Lopez, via Vergini, via Arena della Sanità, via S. Nicandro, piazza Mario Pagano, via Mario Pagano, piazza Cavour, via Foria, via Michele Tenore, via Federico Delpino, vico S. Maria degli Angeli alle Croci (con inversione del senso di marcia a partire dall'intersezione con salita Ritiro della Purità), salita Montagnola (con inversione del senso di marcia), vico Miracoli (con inversione del senso di marcia fino all'intersezione con vicoletto della Pacella ai Miracoli), vicoletto della Pacella ai Miracoli, vico Tessitori, vicoletto Tavernola, vico Tavernola, salita Miradois, vicoletto Miracoli;

- il dispositivo di traffico di cui si tratta è simile ad analoghi dispositivi già adottati in occasione di precedenti manifestazioni svolte nelle strade interessate dalla presente ordinanza;

- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Viabilità e Traffico;

**ritenuto che**, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

**attestato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

**visti:**

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

## ORDINA

### ISTITUIRE il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

- a) divieto di transito veicolare in via Miracoli, tratto compreso tra supportico Lopez e piazza Miracoli, ed in piazza Miracoli, tratto compreso tra via Miracoli ed il civico 30/A (ingresso Liceo Vincenzo Cuoco), dalle ore 19:00 alle ore 24:00, del giorno 05/07/2026;**
- b) senso unico di marcia, in direzione di salita Montagnola, in vico S. Maria degli Angeli alle Croci (tratto compreso tra salita Ritiro della Purità e salita Montagnola), dalle ore 19:00 alle ore 24:00, del giorno 05/07/2026;**
- c) senso unico di marcia, in direzione di vico Miracoli, in salita Montagnola (tratto compreso tra vico S. Maria degli Angeli alle Croci e vico Miracoli), dalle ore 19:00 alle ore 24:00, del giorno 05/07/2026;**
- d) senso unico di marcia, in direzione di vicoletto della Pacella ai Miracoli, in vico Miracoli (tratto compreso tra salita Montagnola e vicoletto della Pacella ai Miracoli), dalle ore 19:00 alle ore 24:00, del giorno 05/07/2026;**
- e) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, in via Miracoli, in piazza Miracoli, tratto compreso tra via Miracoli ed il civico 30/A (ingresso Liceo Vincenzo Cuoco), ed in vicoletto Miracoli, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, del giorno 05/07/2026;**
- f) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, in piazza Miracoli, nell'area antistante il sagrato della Chiesa S. Maria dei Miracoli, dalle ore 20:00 del giorno 04/07/2026 alle ore 08:00 del giorno 06/07/2026.**

Restano esclusi dal divieto di transito veicolare di cui al precedente punto a) i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli di emergenza e Protezione Civile, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno e i veicoli dei residenti titolari di posto auto fuori dalla sede stradale.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dello stesso, sono a carico degli organizzatori dell'evento, che dovranno, altresì, essere provvisti di tutti i permessi previsti dalla normativa vigente.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*  
IL DIRETTORE  
*arch. Paola Cerotto*